



COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. **51**
DEL **21.12.2018**

Estratto del verbale di deliberazione del Consiglio comunale

Adunanza ordinaria di 1[^] convocazione - Seduta pubblica

OGGETTO: RINNOVO ACCORDO CON LA PROVINCIA DI NOVARA PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI STAZIONE APPALTANTE.

L'anno duemiladiciotto, addì ventuno del mese di dicembre alle ore 21,00, nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente Legge e dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

		Presenti	Assenti
DELCONTI Giovanni	Sindaco	X	
BAGNATI Matteo	Consigliere	X	
BARRICELLA Pellegrino	Consigliere	X	
BOVIO Chiara	Consigliere	X	
BOVIO Fausto	Consigliere	X	
BOVIO Manuela	Consigliere	X	
GIACON Alice	Consigliere	X	
LUONGO Pierpaolo	Consigliere	X	
MIGLIO Moreno	Consigliere	X	
PIAZZA Walter	Consigliere	X	
ROSSI Sergio	Consigliere		X
SPONGHINI Fabio	Consigliere	X	
VERDELLI Reginaldo	Consigliere	X	
TOTALE		12	1

Il Segretario comunale Dott. LELLA Francesco provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. DELCONTI Giovanni, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

E' presente l'Assessore esterno Dott.ssa MIGLIO Roberta.

OGGETTO: RINNOVO ACCORDO CON LA PROVINCIA DI NOVARA PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI STAZIONE APPALTANTE.

Il Segretario comunale Dott. Lella Francesco, su richiesta del Sindaco, relazione sulla proposta di deliberazione in oggetto;

Ricordato

- che l'art. 33, comma 3-bis, del “vecchio” Codice (D.Lgs. 163/2006 oggi abrogato dal d.lgs. n.50/2016) con diverse riscritture e proroghe, sanciva l’obbligo per i Comuni non capoluogo di Provincia di aggregazione per la gestione delle procedure di gara;

- che in ossequio alle suindicate disposizioni normative il Comune di Bellinzago Novarese con deliberazione C.C. n. 48 in data 22 dicembre 2014 approvava l’Accordo con la Provincia di Novara per l’esercizio delle funzioni di stazione appaltante da parte della stessa, rinnovato con deliberazione CC. n. 41 in data 30.11.2015 e con deliberazione di C.C. n. 32 in data 27.12.2016 in scadenza il 31 dicembre p.v.;

- Preso atto che il “nuovo codice” confermando i principi contenuti nell’abrogato D.lgs. n.163/2006 regolamenta la materia con gli articoli 37 e 38 introducendo l’obbligo della qualificazione delle stazioni appaltanti;

- Richiamato nello specifico l’art.37 del D.gs.n.50/2016 (Nuovo codice dei contratti) che, confermando i contenuti del Dlgs. N.163/2006, in materia di stazione appaltante così dispone:

1. Le stazioni appaltanti, fermo restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell’articolo 38.
2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d’importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi del presente codice.
3. Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.
4. Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:
 - a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
 - b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento;
 - c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.”

- Visto l’art. 1, comma 88, della Legge 7 aprile 2014 n. 56 “Disposizione sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”, prevede che: “La Provincia può altresì, d’intesa con i Comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive”;

- Ravvisata, quindi, la necessità di procedere al rinnovo dell'Accordo in essere nel testo aggiornato e condiviso con la Provincia di Novara che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale
- Dato atto che non sono previsti oneri a carico del bilancio comunale essendo un servizio che la Provincia mette a disposizione gratuitamente.
- rilevato che in data 13.04.2018 con prot. n. 6310 è pervenuto da parte della Provincia di Novara il Decreto del Presidente n. 42 del 29.03.2018 unitamente allo schema di accordo stazione unica appaltante, ai criteri per il funzionamento della stazione unica appaltante e al Decreto n. 131/2016 inerente i "criteri per la nomina della commissione di aggiudicazione dei contratti di appalti e di concessioni di cui all'art. 77 del d.l.vo 50/2016", e al Decreto n. 113/2017 inerente la "costituzione di un elenco di esperti per la composizione delle commissioni giudicatrici nelle gare d'appalto per la stazione unica appaltante - linee di indirizzo";

Il Presidente invita alla discussione. Segue discussione per cui si fa rimando al verbale di seduta, durante la quale intervengono, oltre al relatore, i Consiglieri: Bagnati Matteo e Luongo Pierpaolo.

Esaurita la discussione il Sindaco pone in votazione la presente proposta di deliberazione.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA la relazione del Segretario comunale, che costituisce preambolo della proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio Comunale per l'approvazione.

Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art.49 comma 1 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.lgs n.267/2000 dal Segretario comunale in qualità di responsabile di Organizzazione;

Dato atto che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio.

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

PRESO ATTO che, rispetto ai presenti all'appello di inizio seduta, durante la trattazione di precedenti argomenti all'ordine del giorno si era definitivamente assentato il Consigliere Piazza Walter.
I Consiglieri attualmente presenti risultano pertanto nel n. di 11.

CON votazione resa per alzata di mano dagli aventi diritto, il cui esito sotto riportato è accertato e proclamato dal Sindaco:

PRESENTI	N. 11
VOTANTI	N. 11
VOTI A FAVORE	N. 11
ASTENUTI	N. =
CONTRARI	N. =

DELIBERA

Per le motivazioni indicate nella sopra riportata relazione del Segretario comunale, Dott. Lella Francesco che costituisce altresì preambolo della presente deliberazione e che qui si intende riportata e trascritta per formarne parte integrante e sostanziale:

- 1) Di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- 2) Di rinnovare l'Accordo con la Provincia di Novara per l'esercizio delle funzioni di Stazione Appaltante da parte della stessa, come da allegato alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale.

SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione resa per alzata di mano dagli aventi diritto, che ha dato il seguente esito accertato e proclamato dal Presidente:

PRESENTI	N. 11
VOTANTI	N. 11
VOTI A FAVORE	N. 11
ASTENUTI	N. =
CONTRARI	N. =

stante l'urgenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

(Degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale è stata effettuata fonoriproduzione su supporto magnetico, così come sono stati registrati su nastro tutti gli interventi dell'intera seduta consiliare. La trascrizione integrale della fonoriproduzione costituisce il separato verbale di seduta che viene conservato agli atti a documentazione della seduta e a disposizione dei consiglieri e degli aventi titolo).

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Giovanni DELCONTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Francesco LELLA

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il 31.01.2019
e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Bellinzago Novarese, 31.01.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Francesco LELLA
